

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,
Roma, 8-9 ottobre 2010*

*Il territorio canonico,
REV. PROF. LORENZO LORUSSO, O.P.
Direttore Istituto «San Nicola», Bari*

COMUNICAZIONE

Sommario: Introduzione; 1. Tradizione e territorio canonico; 2. Territorio canonico ed ecumenismo; 3. Territorio canonico e Chiese patriarcali cattoliche; Conclusione.

Introduzione

Nell'ecclesiologia occidentale e nel diritto delle Chiese latine «territorio canonico» non è termine abituale, ma il concetto inteso con questo termine non è elemento sconosciuto alla tradizione latina. Se si passano in rassegna i canoni del CIC, in essi si fa riferimento a «territorium, ii»; «territorium alienum»; «territorium proprium»; «territorialis, e».¹

Il territorio della Chiesa viene amministrativamente suddiviso in province ecclesiastiche, diocesi e parrocchie. La provincia ecclesiastica è un raggruppamento di più diocesi a capo della quale è l'Arcivescovo metropolita. In alcune nazioni come l'Italia, essendo numerose le diocesi e le province ecclesiastiche e al fine di creare una migliore corrispondenza con l'ordinamento amministrativo dello Stato, sono state istituite le regioni ecclesiastiche. Esse coincidono a grandi linee con le regioni amministrative e raggruppano in sé più province ecclesiastiche. Hanno il compito di intermediario tra la Conferenza Episcopale (organo sovra-diocesano che raggruppa tutti i Vescovi di una nazione) e le Chiese particolari.

L'unità fondamentale in cui è suddiviso il territorio è la diocesi. A capo di una diocesi è il Vescovo, che è in essa massima autorità giuridica e religiosa. Se la diocesi è sede di provincia ecclesiastica, prende il nome di diocesi metropolitana, altrimenti di diocesi

¹ Cfr. X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983, pp. 439-440.

suffraganea. Ciascuna diocesi può essere suddivisa in vicariati foranei (o decanati o arcipreture). Essi sono raggruppamenti di parrocchie limitrofe con il compito di controllo sul corretto funzionamento dell'attività pastorale in ogni singola parrocchia. La più piccola unità territoriale è rappresentata dalla parrocchia, retta da un sacerdote che prende nome di parroco.

Il termine «territorio» ricorre più frequentemente nel CCEO,² ma a differenza del CIC, abbiamo anche il territorio della Chiesa patriarcale, della Chiesa metropolitana *sui iuris*, della Chiesa *sui iuris*.

Nel CIC non abbiamo una definizione o una descrizione di «territorio» e, pur essendo criterio primario e generale, non è elemento essenziale della diocesi (cfr. can. 369), ma è determinazione spaziale dell'attività dell'unica Chiesa cattolica, ai fini del più ordinato svolgimento di questa attività.

Questo vale anche per l'eparchia nel CCEO (cfr. can. 177 §1). Invece, per la Chiesa patriarcale, abbiamo il can. 146 §1: «Il territorio della Chiesa a cui presiede il Patriarca si estende a quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimamente acquisito di erigere province, eparchie, come pure esarcati».

Tre elementi compongono il territorio di una Chiesa patriarcale. L'elemento geografico: determinate regioni geografiche. L'elemento rituale: osservanza in queste regioni del rito proprio della stessa Chiesa patriarcale. L'elemento potestativo: diritto acquisito del Patriarca di erigere, in queste regioni, province, eparchie ed esarcati.

Potremmo considerare come regioni orientali quelle su cui si estende oggi la competenza territoriale della Congregazione per le Chiese Orientali,³ vale a dire quanto stabilito dal motu proprio di Pio XI *Sancta Dei Ecclesia*⁴ del 25 marzo 1938 e dal *Rescriptum ex audientia* della Segreteria di Stato, datato 4 gennaio 2006.⁵

Nel can. 146 §1 CCEO si è eliminata l'espressione «ab antiqua aetate», presente nella prima redazione, perché se ritenuta, precluderebbe la possibilità di estendere il territorio di una Chiesa patriarcale oltre i confini delle regioni nei quali un determinato «ritus ab antiqua aetate servatur».⁶ Legata al territorio è la potestà del Patriarca e del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, «a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice» (can. 78 §2 CCEO). Per le Chiese arcivescovili maggiori vale quanto detto per le Chiese patriarcali, a norma del can. 152 CCEO. Per le Chiese metropolitane *sui iuris*, la potestà del Metropolita e del Consiglio

² Cfr. I. ŽUŽEK, *Index analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma 1992, pp. 335-337.

³ Cfr. L. LORUSSO, *Costituzione e provvisione delle circoscrizioni ecclesiastiche in Europa: riordino delle competenze della Congregazione per le Chiese Orientali. Il Rescriptum ex Audientia*, in *Ius Missionale* 2 (2008), pp. 235-266.

⁴ PIO XI, motu proprio *Sancta Dei Ecclesia*, 25 marzo 1938, in *AAS* (1938), pp. 154-159.

⁵ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia*, 4 gennaio 2006, in *AAS* 98 (2006), pp. 65-66.

⁶ Cfr. *Nuntia* 22 (1986), pp. 104-106; *Nuntia* 29 (1989), p. 29.

dei Gerarchi è esercitata validamente solo entro il territorio e non si prevede la possibilità di estenderla anche fuori i confini della Chiesa metropolitana *sui iuris*, ma ciò non è escluso: «Questa materia può essere regolata di volta in volta, qualora ce ne sia bisogno, con una decisione della Santa Sede». ⁷

1. Tradizione e territorio canonico

Questa composizione territoriale si rifà alla più antica tradizione. Essa si radica nella convinzione biblico-patristica che l'unica Chiesa di Gesù Cristo è presente in ogni Chiesa locale (cfr. LG 26; CD 11). Infatti, l'apostolo Paolo si preoccupa di non impiantare Chiese dove il Vangelo era già giunto e già erano state costituite delle Chiese locali da parte di altri apostoli: «Così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunziare il Vangelo se non dove ancora non era giunto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui» (Rom 15, 19-20). Con la diffusione del cristianesimo non solo nelle grandi città, ma anche nelle campagne, sorsero comunità rurali, rette da propri Vescovi, in dipendenza però del Vescovo della Chiesa madre.

Così la Chiesa andava localizzandosi e organizzandosi in Chiese particolari, indicate spesso con il nome del luogo e con quello dei suoi abitanti. Il luogo serviva per identificare la Chiesa particolare, intesa come comunità di fedeli. ⁸ Pertanto, negli scritti del Nuovo Testamento e soprattutto dei Padri dei primi secoli non è tanto il criterio territoriale che costituisce la Chiesa particolare, ma piuttosto quello personale. ⁹

Conformemente a questo principio, i *Canoni Apostolici*¹⁰ e le altre regole della Chiesa antica proibiscono la violazione delle frontiere ecclesiastiche da parte dei Vescovi e dei chierici. I Canoni Apostolici vietano ai Vescovi di abbandonare a loro piacimento la loro diocesi e di passare ad un'altra (can. 14); il Vescovo non può ordinare fuori della sua diocesi (can. 35); un chierico o un laico scomunicato dalla sua Chiesa non può essere ricevuto nella comunione da un altro Vescovo passando in un'altra città (can. 12); un chierico che raggiunge un'altra diocesi senza il consenso del suo Vescovo, deve essere deposto (can. 15); l'interdizione o la scomunica imposta a un chierico da un Vescovo non può essere annullata

⁷ Nuntia 22 (1986), p. 124.

⁸ Cfr. J. HERVADA, *Significado actual del principio de la territorialidad*, in *Fidelium iura* 2 (1992), pp. 221-239.

⁹ Cfr. *ivi*, pp. 222-223. «La Chiesa di Dio che è in Corinto» (1Cor 1, 2; 2Cor 1, 1); «le Chiese della Galazia» (Gal 1, 2); «i santi che sono in Efeso» (Ef 1, 1); «i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi» (Fil 1, 1); «i santi e fedeli fratelli in Cristo dimoranti in Colossi» (Col 1, 2); «Chiesa dei Tessalonicesi» (1Ts 1, 1; 2Ts 1, 1); «le Chiese di Dio in Gesù Cristo, che sono nella Giudea» (1Ts 2, 14).

¹⁰ Non è semplice definire con precisione la data di questa raccolta, ma è evidente che certi canoni non possono essere anteriori al IV secolo.

da un altro (cann. 16 e 32).¹¹ Disposizioni di questo genere sono state riprese dai Concili ecumenici e locali del IV-VIII secolo.

Il can. 6 del primo concilio di Nicea nel 325 prevede che i Vescovi di Alessandria, Antiochia e Roma abbiano rispettivamente un ruolo prevalente su un territorio più ampio.¹² Il concilio di Costantinopoli ha ripreso tale ordinamento ampliandolo per la stessa sede di Costantinopoli, determinando inoltre il fatto che nessun Vescovo può intromettersi nell'ambito territoriale di un altro Vescovo.¹³ Vale, dunque, il principio che in un determinato luogo ci può essere un solo Vescovo, ma «se da una parte ha certamente un fondamento teologico l'assioma "un solo Vescovo per città", dall'altra la flessibilità delle istituzioni ecclesiali risponde alla natura della Chiesa, che, proprio per procurare efficacemente i mezzi della salvezza a tutti gli uomini, è chiamata ad aderire continuamente alle necessità pastorali e a provvedere ad esse».¹⁴

Con il sorgere dei patriarcati si ha allora una svolta: dal principio fondamentale di una giurisdizione sempre legata al territorio, come era stato fissato al concilio di Nicea per le sedi diocesane, e per le sedi metropolitane che godevano di una certa autorità su una determinata provincia (can. 4), con i concili di Costantinopoli (can. 2), di Efeso (can. 8) e di Calcedonia (can. 12) si passò al pieno riconoscimento di una giurisdizione territoriale dei rispettivi Patriarchi sui propri Metropolitani.¹⁵ Il criterio dell'autorità di una sede patriarcale era determinato esclusivamente da motivi geografici, in base al cosiddetto principio dell'accomodamento politico,¹⁶ e alla divisione civile dei territori.

Tutto ciò sarà ripreso dal concilio Trullano che aggiungeva che solo le regioni poste fuori dell'Impero dove non era ancora giunto il Vangelo potevano essere considerate terra di missione da parte delle Chiese locali, mentre in quelle situate all'interno dell'Impero già cristianizzato la predicazione del Vangelo era riservata a ciascuna Chiesa senza andare oltre i confini stabiliti.

¹¹ Notiamo che il testo greco dei *Canoni apostolici* utilizza il termine *paroikia* che significa ora «parrocchia». Pertanto, il contesto generale dei canoni lascia intendere che si tratta della divisione ecclesiastica che riceverà più tardi il nome di eparchia (diocesi).

¹² Citazione in *Conciliorum oecumenicorum decreta (COD)*, a cura di G. ALBERIGO-G. DOSSETTI - P.P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI, Bologna 1991, pp. 8-9.

¹³ Can. 2, cfr. *COD*, 2. Si vedano il can. 9 del sinodo di Antiochia del 341 (Commissione per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, *Fonti*, fasc. IX, *Discipline générale antique*, t. I/2: *Les canons des synodes particulieres (CSP)*, ed. P.P. JOANNOU, Grottaferrata 1962, 110s); i canoni 3, 11 e 12 del sinodo di Sardica (*CSP* 162s, 175-178); il canone 14, 34s dei *Canoni apostolici* del IV secolo (*CSP* 14, 24s; *SChr* vol. 336, 279, 285).

¹⁴ G. GHIRLANDA, *Criteri di organizzazione del popolo di Dio e di inserzione delle persone nell'economia della salvezza alla luce del Libro II del CIC 1983*, in P. ERDŐ-P. SZABÓ, edd., *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest 2002, pp. 93-122: p. 115.

¹⁵ Cfr. F.J. MARINI, *The Power of the Patriarch. An historical-juridical Study of Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Roma 1994.

¹⁶ Cfr. W. KASPER, *Il territorio canonico*, in *Il Regno-doc.* 13/2003, pp. 446-449.

I fedeli che passavano in altre regioni potevano conservare la propria disciplina culturale e canonica originaria, però «nell'obbedienza e nella dipendenza dal Vescovo della Chiesa locale».¹⁷

Alla fine del IV secolo si distinguono dunque tre livelli di territori canonici: la metropoli che riunisce tutte le diocesi di una provincia, la diocesi che raggruppa le parrocchie di una piccola regione e la parrocchia, comunità ecclesiale, presieduta da un presbitero, rappresentante del Vescovo. Più tardi i patriarcati si aggiungeranno a questa lista, riunendo più metropoli.

Il primo grande scisma della cristianità, sopraggiunto nel mezzo del V secolo a causa del rifiuto di una parte delle Chiese orientali di riconoscere il concilio di Calcedonia del 451, ha provocato l'emergere di una gerarchia parallela in certe regioni dell'Impero romano orientale e fuori di esso. Alcune fra esse perdurano fino ai nostri giorni. Si intende per gerarchie parallele l'esistenza in una città di due Vescovi che presiedono lo stesso territorio canonico e portano spesso lo stesso titolo.

Il secondo grande scisma della cristianità mondiale, quello dell'XI secolo, non è stato immediatamente seguito dalla comparsa delle gerarchie parallele. Dopo la rottura della comunione tra Roma e Costantinopoli l'ordine che esisteva nel primo millennio continuava ad essere applicato durante un certo tempo: l'Oriente era diviso fra i quattro patriarcati (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), mentre Roma restava il centro della cristianità occidentale.

La situazione è cambiata al momento delle crociate, quando le armate latine hanno conquistato dei territori bizantini fondandovi delle gerarchie latine. Così dopo la presa di Antiochia nel 1097 i crociati ne hanno bandito il Patriarca e lo hanno sostituito con un Vescovo latino. La stessa cosa è avvenuta a Gerusalemme alla fine del 1099: il Patriarca fu deposto e al suo posto fu nominato un Legato del Papa, elevato alla dignità patriarcale. Infine, dopo la presa di Costantinopoli nel 1204, i crociati vi hanno ugualmente fondato un patriarcato latino. I Patriarchi latini di Antiochia e di Costantinopoli hanno cessato di esistere con la sconfitta dei crociati nel XIII secolo. Quanto al patriarcato latino di Gerusalemme, dopo essere scomparso nel 1291, fu ristabilito dalla Chiesa cattolica nel 1847 ed esiste fino ai nostri giorni.

Parlando della presa di Costantinopoli da parte dei crociati, lo storico cattolico E. C. Suttner scrive: «Dopo la presa di Costantinopoli i vincitori hanno messo i loro candidati sul trono imperiale, patriarcale e progressivamente sulle numerose sedi episcopali. L'imperatore e il Patriarca greco furono costretti all'esilio a Nicea; molti greci illustri li seguirono. Insieme attendevano il giorno che permetteva il loro ritorno a Costantinopoli. Nel centro dell'Impero d'Oriente i latini trionfanti hanno trattato i greci alla stessa maniera dei normanni in Italia del Sud e i crociati nell'XI secolo a Gerusalemme e ad Antiochia.

¹⁷ V. PERI, *L'unione della Chiesa orientale con Roma. Il moderno regime canonico occidentale nel suo sviluppo storico*, in *Aevum* 58 (1944), pp. 439-498: p. 445.

Verosimilmente, i latini del XIII secolo avevano la stessa concezione dello scisma e dell'unità della Chiesa che i normanni. Essi agivano, in effetti, alla stessa maniera ed erano convinti, come lo prova il concilio del Laterano del 1215 che instaurando un Imperatore e un Patriarca latino mettevano fine allo scisma. I greci, in compenso, consideravano con ragione la sottomissione di una parte della cristianità ad un'altra come indegna della Chiesa. Dal loro punto di vista, il comportamento dei latini dopo il sacco di Costantinopoli ha aggravato lo scisma della Chiesa [...]. Noi dobbiamo rivedere accuratamente tutti i tentativi intrapresi per il ristabilimento dell'unità, per non ripetere gli errori commessi nel passato».¹⁸

Il principio del territorio canonico trova il suo ultimo fondamento nell'istituto patriarcale già nel primo millennio, ma come tale comporta una diversa applicazione in Occidente e in Oriente. Lo stesso concetto di territorialità ha subito una costante evoluzione: «Da un iniziale principio di *stretta* territorialità, già verso la fine del primo millennio per il crescente giuridicismo della legislazione canonica le relazioni tra il Patriarca e i Vescovi suoi suffraganei assunsero nuove dimensioni, per cui si passò al principio della territorialità *qualificata*, condizionata a sua volta dal principio dell'accomodazione politica».¹⁹

Il cambiamento fu accentuato nel concilio Lateranense IV (1215), con la cost. 9. Per determinare la giurisdizione di un gerarca si tengono presenti sia il territorio sia l'appartenenza ad un determinato «rito»: «Pertanto il principio di territorialità non riveste più il suo originario concetto espresso nei primi concili; normalmente rimane operativo nella disciplina ecclesiastica, ma di fatto viene applicato in senso stretto soltanto all'interno di una Chiesa *sui iuris*, ossia regola i confini di una diocesi o eparchia nell'ambito di una provincia ecclesiastica o di un territorio patriarcale».²⁰

Per quanto riguarda il nesso tra la territorialità e la personalità nel governo della Chiesa, la Chiesa cattolica comincia a fare le prime distinzioni già nel periodo delle crociate quando per la prima volta deve affrontare la realtà della coesistenza giuridicamente indipendente di gerarchi di diverse «Chiese rituali» nello stesso territorio. Tale principio viene da parte cattolica progressivamente accettato specialmente dopo unioni parziali delle diverse Chiese orientali con la Chiesa cattolica.

2. Territorio canonico ed ecumenismo

Nell'ecclesiologia del Vaticano II, il territorio non è più un elemento essenziale costitutivo della diocesi o della parrocchia, ma è funzionale in ordine alla determinazione di chi appartiene alla *portio populi Dei* o alla *communitas christifidelium* che compongono la diocesi o la parrocchia e alla delimitazione della competenza giurisdizionale del Vescovo e

¹⁸ E. C. SUTTNER, *Les étapes historiques des relations entre les Églises d'Orient et d'Occident*, cit. in H. ALFEYEV, *La nozione di «territorio canonico» nella tradizione ortodossa*, *Odigos* 25 (2006/3), pp. 10-14: p. 11.

¹⁹ A. GARUTI, *Libertà religiosa ed ecumenismo. La questione del «territorio canonico» in Russia*, Siena 2005, p. 94.

²⁰ *Ivi*, p. 96.

del parroco.²¹ Tale ecclesiologia trova la sua espressione giuridica nella formulazione dei canoni sia del CIC (per es. cann. 372 §2; 518) che del CCEO (per es. cann. 27; 32 §2; 38; 916 §5 e – si potrebbe aggiungere – specialmente il can. 322).

Il principio della territorialità rimase da parte ortodossa più vincolante, ma anche nel seno dell'ortodossia, dal secolo XIX, tale principio cominciò a sgretolarsi, specie in America, con il sorgere di diverse giurisdizioni nazionali indipendenti.

Vi sono nell'ortodossia delle Chiese locali che non godono di uno statuto molto chiaro di autonomia. Questo perché il loro statuto non è riconosciuto da tutte le Chiese ortodosse. Così in America del Nord dove la Chiesa ortodossa è presente dalla fine del XVIII secolo grazie ai missionari russi, nel 1970 è stata proclamata una Chiesa autocefala da parte della Chiesa ortodossa di Russia. Questa Chiesa locale, Chiesa Ortodossa d'America (Orthodox Church of America) non è ancora riconosciuta da parte delle altre Chiese ortodosse. Di conseguenza, per l'organizzazione della Chiesa ortodossa sul continente americano si applica la co-territorialità, poiché accanto alla Chiesa ortodossa in America, vi sono delle strutture ecclesiali che appartengono alle differenti Chiese autocefale o no, che si sono riunite in una struttura di tipo sinodale, chiamata SCOBA (Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas – Conferenza Permanente dei Vescovi Ortodossi Canonici in America).

Un altro caso di co-territorialità è quello dell'Estonia, dove abbiamo la Chiesa Apostolica Autonoma d'Estonia creata dal Patriarcato di Costantinopoli e la Chiesa Ortodossa d'Estonia che dipende canonicamente dalla Chiesa di Russia.²²

Un altro caso è quello esistente nella Repubblica di Moldavia. La Chiesa Ortodossa di Romania ha riattivato la Metropolia di Bessarabia dichiarandola autonoma, mentre esiste di già la Metropolia di Chișinău e di tutta la Moldavia, sotto l'autorità della Chiesa Ortodossa di Russia.

Comunque, alla diversa applicazione del concetto di territorio canonico soggiace una diversa visione ecclesiologica. La Chiesa ortodossa infatti intende le Chiese particolari nel senso di Chiese nazionali autocefale che posseggono un loro territorio, circoscritto entro i confini della rispettiva nazione, ma che diventa spesso oggetto di contestazione soprattutto quando si verificano capovolgimenti politici.

La questione del «territorio canonico» pone problemi sia all'interno della Chiesa cattolica sia per le relazioni di questa con le Chiese ortodosse. Per quanto riguarda le relazioni della Chiesa cattolica con le Chiese ortodosse, il problema è ritornato alla ribalta soprattutto con il Patriarcato della Chiesa ortodossa russa: si tratta, in primo luogo, della comprensione teologica e realizzazione pratica del concetto di «territorio canonico», e delle

²¹ Cfr. G. GHIRLANDA, *Criteri...*, p. 114; P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris*, in *ivi*, pp. 225-253.

²² Cfr. G. CIOFFARI, *Il dialogo alla resa dei conti. Belgrado 2006: Ilarion Alfeed e la conciliarità*, in *O Odigos* 25 (2006/3), pp. 4-7.

conseguenze che ne risultano per il rapporto reciproco tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa. Il merito della discussione riguarda, quindi, sia questioni pratiche sia questioni ecclesiologiche. La Chiesa ortodossa russa si dichiara responsabile dell'evangelizzazione nel suo «territorio canonico», mentre la Chiesa cattolica, per il Patriarcato di Mosca, può fornire assistenza spirituale solo ai propri membri e ai discendenti di cattolici. La Chiesa cattolica, invece, utilizza l'argomento della libertà religiosa. È difficile in una breve comunicazione formulare una valutazione adeguata di questi eventi e allora rinviando alla discussione e allo scambio di pareri sorti dopo la trasformazione delle Amministrazioni Apostoliche in diocesi avvenute in Russia nel 2002: «L'esistenza, purtroppo necessaria, di strutture canoniche parallele in seno al mondo ortodosso, e quindi anche della Chiesa ortodossa russa, non è per nulla un fatto sconosciuto e nuovo, ma rispecchia una prassi seguita da tutte le Chiese da molti secoli. Una soluzione di questo problema sarebbe possibile soltanto sul piano ecumenico, ossia se si potesse giungere a una piena comunione tra le Chiese. Non si possono quindi biasimare le cosiddette strutture parallele, che purtroppo sono necessarie per via della divisione tra le Chiese, e rifiutare nello stesso tempo il dialogo ecumenico». ²³ Qui ci limitiamo al territorio canonico delle Chiese patriarcali cattoliche. ²⁴

3. Territorio canonico e Chiese patriarcali cattoliche

La potestà del Patriarca e del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice (cfr. can. 78 §2; 147 CCEO). Concretamente, in diaspora, Patriarca e Sinodo non possono erigere né una parrocchia, né un esarcato, né un'eparchia, ma solo proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all'incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa patriarcale; non possono costituire liberamente la gerarchia, ma proporre solo una terna per la nomina da parte del Romano Pontefice.

Durante i lavori della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale (= PCCICOR), un Organo di consultazione propose di reinserire nello Schema il §2 del can. 240 del motu proprio *Cleri sanctitati* (2 giugno 1957): *Haec potestas, nisi aliud ex natura rei vel iure constet, exerceri valide potest in patriarchatu tantum.*

²³ W. KASPER, *Le radici teologiche*, in *Il Regno-doc.* 17/2002, p. 527. Cfr. CIRILLO, metropolita di Smolensk e Kaliningrad, *Il dialogo del cuore*, in *Il Regno doc.* 17/2002, 521-526; FILARETE DI MINSK, *Il territorio canonico*, in *Il Regno-doc.* 17/2002, pp. 534-535; W. KASPER, *Le radici teologiche del conflitto tra Mosca e Roma*, in *La Civiltà Cattolica* 153 (2002), pp. 531-541; IDEM, *Il territorio canonico*, in *Il Regno-doc.* 13/2003, pp. 446-449; IDEM, *L'ortodossia e la Chiesa cattolica*, in *Il Regno-doc.* 5/2004, pp. 134-139; H. LEGRAND, *La difficile comunicazione*, in *Il Regno-doc.* 17/2002, pp. 530-533.

²⁴ Cfr. L. LORUSSO, *Estensione della potestà patriarcale e sinodale in diaspora: designazione dei Vescovi, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, clero uxorato*, in *Angelicum* 83 (2006), pp. 845-870.

Molto approfondito e lungo fu il dibattito su questa proposta. Alla fine la proposta fu accettata, ma in una nuova formulazione: *Haec potestas plene exercetur intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis; ut vero valide extra hos fines exercentur requiritur, ut id in iure communi vel particolari a Romano Pontifice approbato expresse statuatur.*²⁵

Il 3 novembre 1988, durante l'Assemblea Plenaria della PCCICOR, furono fatte alcune osservazioni generali circa i poteri dei Patriarchi fuori del territorio delle loro Chiese. Secondo un membro, ogni Patriarca erige delle eparchie là dove il bene dei fedeli lo esige e ovunque essi siano, consacra per essi dei Vescovi e ordina per loro presbiteri degli uomini sposati che prestano servizio ai loro fedeli in tutta libertà.²⁶ Queste osservazioni sono simili a quelle degli 11 membri fatte allo *Schema CICO* del 1986 e che furono inviate all'Autorità Superiore. Il 5 novembre 1988, 15 membri presentarono la seguente petizione: «*I sottoscritti propongono che la questione dell'estensione della giurisdizione patriarcale su tutti i fedeli della Chiesa sui iuris anche fuori i limiti del Patriarcato, sia discussa prima di tutto, ed abbia una soluzione prima di procedere ad altre questioni*». ²⁷ Il Vice Presidente trasmise la petizione alla Segreteria di Stato per farla pervenire al Romano Pontefice. La decisione papale, tramite il Sostituto della Segreteria di Stato, fu comunicata all'Assemblea con lettera del 10 novembre 1988: «[...] Il Santo Padre autorizza l'Assemblea a discutere sulla istanza fatta, ma tenendo fermo quanto hanno deciso i Concili ecumenici, che hanno previsto la giurisdizione patriarcale solo nel territorio del Patriarcato e in particolare quanto ha stabilito il Concilio Vaticano II, che non ha accolto la richiesta di estendere tale giurisdizione fuori dei confini del Patriarcato. [...] Tuttavia per le Chiese che si trovano in situazioni speciali per quanto riguarda i loro fedeli abitanti fuori del territorio delle medesime, il Santo Padre sarà lieto di considerare, a Codice promulgato, le proposte elaborate dai Sinodi con chiaro riferimento alle norme del Codice che si ritenesse opportuno specificare con uno "ius speciale" e "ad tempus" [...]». ²⁸

Il giorno della presentazione del CCEO, il 25 ottobre 1990, il Romano Pontefice Giovanni Paolo II è ritornato sull'argomento: «*Ora a Codice promulgato sarò lieto di considerare le proposte elaborate nei Sinodi, bene circostanziate e con chiaro riferimento alle norme del Codice, che si ritenesse opportuno specificare con uno "ius speciale" e "ad tempus", per il quale del resto si indica la via in un relativo canone del codice con la clausola riferentesi allo "ius a Romano Pontifice approbatum"*». ²⁹

Abbiamo visto sommariamente quanto prevedono i Concili ecumenici, ma non possiamo, in virtù della tradizione, restare con le mani legate. Lo stesso concilio Vaticano II afferma: «*Sappiano e siano certi tutti gli orientali che sempre possono e devono conservare i loro*

²⁵ Cfr. *Nuntia* 22 (1986), pp. 58-59.

²⁶ *Nuntia* 29 (1989), p. 26: «*Crée des diocèses là où le bien de ses fidèles l'exige et où qu'ils soient, il leur sacre des Evêques et leur ordonne prêtres des hommes mariés qui desservent leur fidèles en toute liberté*».

²⁷ *Nuntia* 29 (1989), p. 27.

²⁸ *Nuntia* 29 (1989), p. 27.

²⁹ *Nuntia* 31 (1990), p. 22.

legittimi riti liturgici e la loro disciplina, e che non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio organico progresso» (OE 6). Inoltre, il Concilio stabilisce che siano ripristinati i diritti e i privilegi dei Patriarchi, «secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e i decreti dei Concili ecumenici. Questi diritti e privilegi sono quelli che vigevano al tempo dell'unione dell'oriente e dell'occidente, anche se devono essere alquanto adattati alle odierne condizioni» (OE 9). «È infatti intenzione della Chiesa cattolica che rimangano salve e integre le tradizioni di ogni Chiesa particolare o rito, e ugualmente essa vuole adattare il suo tenore di vita alle varie necessità dei tempi e dei luoghi» (OE 2).³⁰

È dunque possibile un cambiamento in ragione dell'organico progresso, come pure ripristinare i diritti e i doveri dei Patriarchi, anche se devono essere alquanto adattati alle odierne condizioni e alle varie necessità dei tempi e dei luoghi. Infine, è possibile creare uno *ius speciale* e *ad tempus* per le Chiese che si trovano in situazioni speciali per quanto riguarda i loro fedeli abitanti fuori del territorio delle medesime. Ciò non significa che si applica solo a situazioni provvisorie e contingenti, ma anche per indicare norme *ad experimentum* che dopo un opportuno periodo di prova possono essere confermate per sempre.³¹

Il Sinodo della Chiesa Greco-Melkita, già al tempo del concilio Vaticano II, per mezzo di una lettera del suo presidente, in data 8 aprile 1965, indirizzata al papa Paolo VI, esprimeva la sua determinazione a procedere liberamente all'elezione di nuovi Vescovi, senza tener presente le disposizioni restrittive del motu proprio del 1957 *Cleri Sanctitati*, circa l'obbligo di ottenere l'approvazione dalla Sede Apostolica delle liste dei candidati all'episcopato o delle elezioni episcopali stesse. Nella «Nota» che accompagnava la lettera si segnalava, fra l'altro, che «mai, nel corso del millennio dell'unione dell'Oriente con l'Occidente, il Vescovo di Roma è intervenuto per confermare l'elezione di un Vescovo d'Oriente». L'allora Segretario di Stato, con lettera del 16 luglio 1965, indirizzata al patriarca Massimo IV, esprimeva il punto di vista di Roma sulla questione sottolineando, fra l'altro, che:

- a) gli interventi di Roma in materia di elezioni episcopali sono sempre stati benefici per le Chiese orientali e le hanno difese contro le ingerenze del potere civile;
- b) la conferma da parte di Roma delle elezioni episcopali è stata domandata da certe Chiese orientali, ma non imposta dai Papi;
- c) non conviene privare Roma del diritto di esercitare sulle elezioni episcopali un certo controllo discreto che ha dato nel passato eccellenti risultati.³²

Chiediamoci: oggi vi sono ancora ingerenze del potere civile nella scelta dei Vescovi? E se ve ne fossero, sono comuni a tutte le Chiese orientali? La richiesta della conferma, utile in passato, è utile ancora oggi? Se in passato ha dato eccellenti risultati, significa che li darà anche nel presente o nel futuro?

³⁰ Il grassetto è nostro.

³¹ Cfr. *Nuntia* 29 (1989), p. 29.

³² Cfr. N. EDELBY - I. DICH, *Les Églises Orientales Catholiques. Décret «Orientalium Ecclesiarum»*, (Unam Sanctam 76), Paris 1970, pp. 362-365.

In risposta a questa lettera, il Sinodo melkita proponeva una procedura elettorale di compromesso:³³

a) il Patriarca scrive alla Sede Apostolica per presentarle, in tempo opportuno, una lista di nomi di presbiteri che gli sembrano degni di essere candidati per le elezioni episcopali;

b) questa presentazione di nomi non è fatta per ottenere l'assenso o la conferma dei futuri candidati; ma essa ha uno scopo d'informazione, che permette al Romano Pontefice d'intervenire in ogni elezione, se lo giudica opportuno, come dice OE 9;

c) la lista presentata dal Patriarca può essere aumentata di nuovi nomi, o diminuita, secondo le circostanze di tempo e di persone e i bisogni della Chiesa;

d) i nomi che, in questa lista, saranno stati radiati da un veto formale della Sede Apostolica, saranno oggetto di spiegazione, o definitivamente esclusi; gli altri nomi possono essere presentati dal Patriarca al Sinodo elettorale, come candidati alle elezioni episcopali; e dal momento dell'elezione, essi possono essere, senza altro preavviso, proclamati Vescovi;

e) per deferenza tuttavia alla Sede Apostolica, la prima notifica sarà fatta al Romano Pontefice, per mezzo del suo rappresentante in loco.

La Commissione centrale per il coordinamento dei lavori postconciliari e l'interpretazione dei decreti del Concilio rispondeva che a partire da un uso molto antico, i Patriarchi orientali possono anche domandare la conferma al Romano Pontefice «*salvo restando l'inalienabile diritto del Romano Pontefice di intervenire nei singoli casi*» di OE 9; è affermato il pieno potere del Romano Pontefice d'intervenire *in singulis casibus*, prima dell'elezione, per giudicare se il candidato è degno ed idoneo.³⁴

Massimo IV scrisse a Paolo VI dimostrando come la Commissione si era allontanata sia dalla lettera che dallo spirito del Concilio. La risposta arrivò tramite la *Sacra Congregazione per le Chiese Orientali*: i Patriarchi presentano i candidati all'episcopato alla Sede Apostolica e, in tempo opportuno e confidenzialmente, domandano se c'è qualche obiezione da fare al soggetto dei candidati, lasciando alla Sede Apostolica il tempo necessario per la risposta, che sarà data con la rapidità richiesta per il caso; inoltre, avendo l'intenzione di creare nuove eparchie, chiedono consiglio alla Sede Apostolica sull'opportunità, lasciando ad essa il tempo necessario per la risposta.³⁵

Nel frattempo vi fu una *Declaratio* del 25 marzo 1970 da parte della *Sacra Congregazione per le Chiese Orientali* che abrogava qualsiasi diritto allora vigente che estendeva la potestà di giurisdizione del Patriarca fuori dei confini del Patriarcato, «*ad interim donec disciplina canonica orientalis iuxta Decreta et ad mentem Concilii Oecumenici Vaticani II organice recognoscatur*». ³⁶ Al n. 3 si affermava: «*Designationem Hierarcharum proprii ritus pro fidelibus*

³³ *Ivi*, pp. 366-367.

³⁴ *Ivi*, pp. 367-368.

³⁵ *Ivi*, pp. 369-370.

³⁶ *Nuntia* 3 (1976), pp. 36-37.

orientalibus extra Patriarchatus commorantibus quod attinet, Patriarcha cum sua Synodo electionum elenchum saltem trium idoneorum candidatorum Sedi Apostolicae, opportuno tempore, proponere valet, firmo iure Romani Pontificis nominandi ad huiusmodi officium quem Ipse maluerit».

Il diritto del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale di eleggere i Vescovi, senza l'intervento diretto o indiretto di Roma, è incompatibile con il primato del Romano Pontefice? Ciò che è importante salvaguardare, secondo me, è la funzione di intervenire in tanto che «*Sede Romana moderans, si dissensiones circa fidem vel disciplinam orientur*» (UR 14). Il diritto di intervenire in *singulis casibus* (OE 9) non significa obbligo di intervenire, ma possibilità d'intervento da parte del Romano Pontefice.

Dai lavori della PCCICOR emerge che, «*à propos de l'assensus du Pontife Romain, il convient de préciser que pour le Cœtus (de Sacra Hierarchia) ce terme semble correspondre à la meilleure formulation de la mise-à-jour des canons de electione episcoporum [...]. L'assensus tel qu'il est conçu actuellement dans le schéma, et selon la conviction même du Cœtus, rend le Saint Père en mesure d'exercer de la façon la plus digne, efficace et prudente son ius in singulis casibus interveniendi selon le Décret conciliaire Orientalium Ecclesiarum n. 9*». ³⁷ Inoltre, «*un Organo di consultazione ha proposto di sostituire la clausola "ad assensum Romani Pontificis obtinendum" con la frase "quærat a Romano Pontifice an aliquid circa candidatos propositos obstet"*. Ciò non è stato accettato dal gruppo di studio, perché ha giudicato la suddetta clausola più consona al contesto del canone, inoltre bene accetta agli altri Organi di consultazione, ed infine appartenente alla praxis instauratasi dopo il Concilio Vaticano II». ³⁸

Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Melkita è ritornato sull'argomento della designazione dei Vescovi, affermando che la pratica attuale è estranea all'ethos tradizionale della loro Chiesa, prima come dopo la sua unione con Roma.

I Vescovi melkiti chiedono l'abolizione dei §§3-4 del can. 182 CCEO. ³⁹ Domandano inoltre l'emendamento del can. 149 CCEO, ⁴⁰ circa l'elezione dei Vescovi al di fuori del territorio patriarcale. La giurisdizione patriarcale concerne tutti i fedeli del Patriarcato; essa, secondo i padri sinodali melkiti, è fondata teologicamente sul battesimo e il santo myron (crisma). Un altro aspetto teologico sottolineato dal Sinodo: un Vescovo orientale cattolico

³⁷ *Nuntia* 9 (1979), p. 13.

³⁸ *Nuntia* 23 (1986), p. 10.

³⁹ Can. 182 § 3. A meno che il diritto particolare approvato dal Romano Pontefice non stabilisca diversamente, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale esamina i nomi dei candidati e componga mediante voto segreto l'elenco dei candidati che sarà inviato dal Patriarca alla Sede Apostolica per ottenere l'assenso del Romano Pontefice. §4. L'assenso del Romano Pontefice, una volta dato per i singoli candidati, vale finché non sarà stato esplicitamente revocato; nel qual caso il nome del candidato deve essere radiato dall'elenco.

⁴⁰ Can. 149. Per adempiere l'ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, alcuni candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l'esito della elezione, anche nei confronti dei candidati.

Per l'iter del can. 149 CCEO vedi F. J. MARINI, *The Power of the Patriarch*, Maronite Rite Series, Volume VI, New York 1998, pp. 216-223.

è in comunione con il Vescovo di Roma, per mezzo del suo Patriarca e del suo Sinodo. Inoltre, secondo il Sinodo, la venerabile tradizione dei preti sposati deve essere mantenuta e autorizzata in qualsiasi luogo dove si trovano fedeli del Patriarcato.⁴¹

Giovanni Paolo II, durante l'udienza concessa ai Patriarchi il 29 settembre 1998, ha affermato: «Voi, che ne siete i capi, avete ricevuto dallo Spirito Santo la vocazione e la missione di conservare e promuovere tale patrimonio specifico, perché il Vangelo sia donato con sempre maggiore abbondanza alla Chiesa e al mondo. E il Successore di Pietro ha il dovere di assistervi e di aiutarvi in questa missione».⁴²

Durante l'udienza alla Plenaria della *Congregazione per le Chiese Orientali*, il 1° ottobre 1998, il defunto Pontefice ha detto: «I Pastori delle Chiese Orientali d'altra parte non cesseranno di farsi carico dei propri fedeli che hanno lasciato i Paesi d'origine, impegnandosi a discernere le forme nelle quali esprimere la propria tradizione, in modo che risponda alle attese odierne di quei fedeli, nelle particolari condizioni della società nella quale vivono».⁴³

I Patriarchi cattolici d'Oriente, in tanto che capi e padri delle loro Chiese, auspicano allora quanto segue:⁴⁴

1. Riavere tutti i diritti, i privilegi e l'autorità di cui godevano al tempo della piena unità fra Oriente ed Occidente, e di conseguenza la potestà che a loro proviene di diritto sui loro fedeli, sia che dimorino all'interno sia all'esterno del territorio patriarcale, come era quando fu ristabilita la comunione con Roma;

2. Riconoscergli con i Sinodi delle loro Chiese, il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari in tutto il mondo, evidentemente secondo le norme del diritto e salvo restando il primato del Romano Pontefice, e di erigere parrocchie ed eparchie in tutte le parti del mondo dove si trovano gruppi sufficientemente numerosi di propri fedeli, affinché questi continuino a conservare la loro identità e ad appartenere alla loro Chiesa. Naturalmente, questa erezione va fatta in accordo con la Sede Apostolica per evitare pregiudizi per la Chiesa in queste regioni e per assicurare il servizio ai cattolici d'Oriente.

3. Riconoscergli la facoltà di ordinare uomini sposati per il servizio delle parrocchie nei paesi d'immigrazione secondo la tradizione orientale antica, tuttora in vigore in Oriente.

Da ciò emerge, secondo i Patriarchi cattolici, che:⁴⁵

1. La potestà del Patriarca sui fedeli della sua Chiesa proviene, come quello del Vescovo, dai sacramenti del battesimo e del santo myron. Il myron, consacrato dal Patriarca,

⁴¹ Cfr. *Le lien* n. 1/67e année 2002.

⁴² GIOVANNI PAOLO II, *Udienza ai Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche*, 29 settembre 1998, *L'Osservatore Romano*, 30 settembre 1998, p. 5. Il grassetto è nostro.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, *Udienza alla Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali*, 1° ottobre 1998, *L'Osservatore Romano*, 2 ottobre 1998, p. 5, n. 6. Il grassetto è nostro.

⁴⁴ Cfr. Lettera al Romano Pontefice dei Patriarchi cattolici orientali e del Patriarca latino di Gerusalemme, 6 ottobre 2001, *Le lien* n. 1/69e année 2004, p. 30.

⁴⁵ Cfr. *Le lien* n. 1/69e année 2004, p. 32.

è come il simbolo teologico dell'autorità ecclesiale di quest'ultimo su tutti i suoi fedeli nel mondo (can. 56 CCEO). La potestà esecutiva di governo ha un ambito personale ed un ambito territoriale per esercitare la sua azione, che è specificato dal canone 986 CCEO, in cui è indicato il soggetto attivo e passivo di essa. Il titolare della potestà la può esercitare, pur stando fuori del territorio, verso i sudditi, benché assenti dal territorio, a meno che non consti altro *ex natura rei* o dal disposto del diritto, ed anche verso i forestieri, in alcuni casi determinati.⁴⁶ Nel determinare l'ambito della potestà esecutiva, ha un importante ruolo l'elemento personale. La condizione di fedele appartenente ad una determinata Chiesa *sui iuris* segue la persona, anche quando si trovi fuori del territorio: infatti, la relazione giuridica tra l'autorità e il soggetto passivo della potestà è personale. Possiamo allora affermare che la relazione tra l'autorità e i fedeli non passa attraverso il territorio, ma è una relazione personale. Poiché la relazione tra autorità e fedele, benché determinata o specificata dal territorio, è di natura personale, questa rimane e si può esercitare anche nei casi in cui il fedele si trovi fuori del proprio territorio e persino nei casi quando la stessa autorità ne stia fuori.

2. Il Patriarca è il Padre e Capo di tutti i fedeli della sua Chiesa ovunque si trovino, senza pregiudizio del ruolo e del diritto universale e immediato del Romano Pontefice su tutti i cattolici del mondo. Perciò, in virtù del can. 58 CCEO, il diritto di precedenza è dato ai Patriarchi su tutti i Vescovi di qualsiasi grado, dappertutto nel mondo.

3. Teologicamente parlando, per tutta la Chiesa d'Oriente, è attraverso il loro Patriarca e il Sinodo della loro Chiesa, che i Vescovi cattolici sono in comunione con la Chiesa di Roma. In effetti, la comunione tra i Vescovi si realizza attorno al Patriarca; essa, fra l'altro, è simbolizzata dalla consacrazione del myron per tutte le eparchie del Patriarcato ed espressa dalla commemorazione dei nomi dei Patriarchi e dei Vescovi nella divina celebrazione dei misteri sacri (cann. 91, 92, 161, 162, 200 CCEO).

4. Una sana teologia orientale non può accettare che i Vescovi delle Chiese orientali, anche nei paesi d'emigrazione non siano scelti direttamente dal Sinodo della loro Chiesa, perché per le Chiese d'Oriente, il Vescovo non cessa mai, ovunque sia, d'appartenere alla sua Chiesa, e se si trova in comunione con la Chiesa di Roma, lo è attraverso il suo Patriarca e il suo Sinodo.

I Patriarchi cattolici presentano le seguenti proposte:⁴⁷

1. Ritornare alle tradizioni più antiche della Chiesa d'Oriente, secondo le quali l'elezione e la proclamazione dei nuovi Vescovi spettava alle Chiese locali e ai loro Sinodi.

⁴⁶ E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto Amministrativo Canonico*, Milano 1994, p. 138: «Con riferimento alle persone, la potestà esecutiva - come ogni potestà di governo - può essere territoriale o personale: in entrambi i casi si può esercitare sui sudditi ovunque questi si trovino. Quando la potestà è territoriale, si può esercitare anche sui forestieri presenti nel territorio, e ciò qualora si tratti di concedere favori o di applicare leggi universali o particolari a cui questi siano tenuti per il can. 13 § 2, 2° CIC».

⁴⁷ Cfr. *Le lien* n. 1/69^e année 2004, pp. 33-34.

2. Ridare al Patriarca e al Sinodo della sua Chiesa il diritto di eleggere i suoi Vescovi all'interno come all'esterno dei territori patriarcali, di proclamarne i nomi e di ordinarli senza ricorrere a Roma né prima né dopo le elezioni, per rispetto al concetto stesso di Chiesa.⁴⁸

3. Ritornare alle antiche tradizioni secondo le quali è il Patriarca che comunica per il novello Vescovo, e non quest'ultimo, la piena comunione con la Chiesa di Roma e il suo Vescovo. È attraverso la loro Chiesa e il loro Patriarca che i Vescovi sono in comunione con Roma, e attraverso essa con tutte le Chiese. L'assenso del Romano Pontefice sarà l'accettazione e il riconoscimento dell'azione canonica fatta dal Sinodo, e di conseguenza l'ammissione nella comunione del Vescovo eletto.

Queste proposte incoraggerebbero, tra l'altro, gli Ortodossi ad accettare l'unione con la Chiesa cattolica secondo la loro concezione della comunione ecclesiale. Inoltre, esse rimettono in questione più di un canone del CCEO: concretamente, i canoni relativi alla procedura di elezione e di nomina dei Vescovi, nei confini del territorio patriarcale (cann. 180-186), e fuori territorio (cann. 149; 43 e 45). Inoltre, il riconoscimento di una giurisdizione personale e non solamente territoriale dei Patriarchi.

Giovanni Paolo II, alla Plenaria della *Congregazione per le Chiese Orientali*, del 21 novembre 2002, ha affermato: «*Importanza del tutto particolare riveste poi il tema concernente la procedura delle elezioni vescovili nelle Chiese patriarcali. Sarò lieto di prendere in attenta considerazione le vostre proposte, alla luce delle relative Norme del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. In esse infatti ho voluto stabilire un modus procedendi che salvaguardi nel contempo le prerogative dei Responsabili delle Chiese e il diritto del Romano Pontefice di intervenire "in singulis casibus" (OE 9). Questo modo, con l'accresciuta possibilità di comunicazione impensabile nei tempi passati, permette al Capo del Collegio dei Vescovi di poter ammettere alla gerarchica comunione - senza la quale "Episcopi in officium assumi nequeunt" (Lumen gentium, 24) - i nuovi candidati con un suo "assensus", per quanto possibile, previo alla stessa elezione. In ogni caso, quando vengono segnalate alla Santa Sede delle difficoltà nell'applicazione delle norme canoniche vigenti, si cercherà di aiutare a superarle, con spirito di fattiva collaborazione*».⁴⁹

Dunque, la cosa più importante è salvaguardare allo stesso tempo le prerogative del Patriarca e del Sinodo e il diritto del Romano Pontefice di intervenire *singulis casibus*.

Nell'esortazione apostolica *Ecclesia in Asia*, lo stesso Pontefice dice: «*La situazione delle Chiese orientali cattoliche, principalmente del Medio Oriente e dell'India, merita un'attenzione speciale. Esse sono state custodi sin dai tempi apostolici di una preziosa eredità spirituale, liturgica e teologica; i loro riti e le loro tradizioni, nati in una profonda inculturazione della fede sul suolo di molti paesi dell'Asia, hanno diritto al più grande rispetto. Con i padri del sinodo, chiedo a ognuno di*

⁴⁸ LEONE MAGNO ai Vescovi dell'antica Francia: «*Noi non reclamiamo per noi il diritto di ordinazione nelle vostre province [...]; in verità, nella nostra sollecitudine noi lo rivendichiamo per voi [...] che non si dia a nessun presuntuoso la possibilità di distruggere i vostri privilegi*» (Epist. 10, 9 PL 54, 636).

⁴⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Udienza ai partecipanti all'Assemblea plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali*, 21 novembre 2002, *L'Osservatore Romano*, 22 novembre 2002.

*riconoscere i legittimi costumi e libertà di queste Chiese in materie disciplinari e liturgiche, come stabilito dal Codice dei canoni delle Chiese orientali. Alla luce degli insegnamenti del concilio Vaticano II, vi è l'urgente necessità di superare le paure e le incomprensioni che sembrano comparire talvolta fra le Chiese orientali cattoliche e la Chiesa latina, e pure fra quelle Chiese stesse, specialmente per quanto attiene alla cura pastorale dei fedeli, anche al di fuori dei territori loro propri. Come figli dell'unica Chiesa, rinati alla novità della vita in Cristo, i credenti sono chiamati ad affrontare ogni cosa in spirito di comunione di intenti, di fiducia e di incrollabile carità. Non si deve lasciare che i conflitti generino divisioni, ma devono essere affrontati in spirito di verità e di rispetto, poiché non vi può essere alcun bene se non dall'amore».*⁵⁰

Dunque, vi è la necessità di superare le paure e le incomprensioni fra le Chiese orientali cattoliche e la Chiesa latina, e pure fra quelle Chiese stesse, specialmente per quanto attiene alla cura pastorale dei fedeli, anche al di fuori dei territori loro propri; ma anche tra i Sinodi e la Curia Romana.

Infine, «chiamati alla conversione affinché la comunione nello Spirito Santo si compia secondo il desiderio del Cristo, dobbiamo promuovere la sinergia delle Chiese d'Oriente e d'Occidente nella medesima Chiesa che soltanto così può respirare con i suoi due polmoni, secondo l'espressione cara al sommo pontefice Giovanni Paolo II. Questa comunione nello Spirito sarà possibile solo nella misura in cui le chiese d'Oriente e d'Occidente si sforzeranno di applicare integralmente il decreto conciliare che riconosce alle Chiese orientali "il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari", soprattutto perché esse hanno la missione di testimoniare un'antichissima tradizione dogmatica, liturgica e monastica; soprattutto perché queste discipline "sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e sono ritenute più adatte a provvedere al bene delle anime" (OE 5)».⁵¹

Conclusione

L'antica struttura patriarcale, sorta sulla matrice della Chiesa imperiale e su quella etnica, subisce attualmente, in un mondo che va globalizzandosi ed è contrassegnato da enormi spostamenti di popolazioni, grandi modificazioni per le quali finora è stata trovata una soluzione soddisfacente. Nessuna Chiesa oggi può ancora pensare e agire a lungo termine esclusivamente nel quadro del suo territorio canonico originario. In questa situazione modificata, per tutte le Chiese si pone la questione della dimensione ecclesiale universale. Ne consegue che la territorialità *assolutamente pura* «non sembra essere storicamente realizzabile al giorno d'oggi (quanto meno per i fatti della mobilità umana e della pluralità rituale)».⁵² Si tratta piuttosto di armonizzare, da un punto di vista teologico-canonico, il principio territoriale con quello personale, perché da una parte non venga

⁵⁰ Esortazione Apostolica *Ecclesia in Asia*, in *Il Regno-doc.* 21/1 dicembre 1999, pp. 657-678: p. 670.

⁵¹ *Propositiones al Sinodo per l'America*, 16 novembre - 12 dicembre 1997, prop. 60, in *Il Regno-doc.* 1/1998, p. 21.

⁵² C.J. ERRAZURIZ, *La distinzione tra l'ambito della Chiesa in quanto tale e l'ambito associativo e le sue conseguenze sulla territorialità o personalità dei soggetti ecclesiali trans personali*, in P. ERDÖ - P. SZABÓ, edd., *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest 2002, pp. 157-167: p. 162.

intaccata l'unità della Chiesa locale fondata sul Vescovo, e dall'altra tale unità acquisisca l'interiore diversificazione propria della comunione. Il fatto delle gerarchie cattoliche parallele rispecchia oggi l'apprezzamento della dignità dei cattolici orientali e può favorire la conservazione di certe minoranze, sparse nel mondo multiculturale dell'occidente, proteggendole dall'assimilazione.